

ERGIO  
TIZIONE  
...  
UNALE  
di  
ERMO

Foglio N. ....

## Esame di testimonio senza giuramento

(Art. 357 Cod. Proc. Pen.)

L'anno mille novecentoquaranta ..... il giorno 5 del mese  
di ~~Ottobre~~ ~~Novembre~~ in Palermo.

Avanti a noi Dott. Cav. Giuseppe Gennaro

Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palermo assistiti dal Cancelliere sottoscritto è comparso l'infrascritto testimone, il quale, in conformità dell'art. 357 del Codice Proc. Pen. è stato avvertito dall'obbligo di dire tutta la verità e null'altro che la verità rammentandogli anche le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza.

Indi a che Noi Giudice Istruttore abbiamo interrogato sulle sue generalità ed intorno a qualsiasi vincolo di parentela o d'interesse che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servono per valutare la sua credibilità e testimonie risponde.....

Sono:

Giuseppe Gennaro  
23 da Palma M. 44 - Per Giuseppe Gennaro  
10

Quindi procedendo al suo esame.....

Ho appreso da cui padre Giuseppe Gennaro  
nato 1870 e 1871 nascendo  
di proprio, ma non mi pare  
di poter dire alcun oggetto, con avendo  
un'infanzia di forte

Giuseppe Gennaro da un cognato,  
non con gli stessi con abitudini  
ma avendo costumi e Giuseppe Gennaro  
suo cognato

N. .... d'ord.

N. 1052  
50 Reg. Gen.**SENTENZA****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****La Corte di Appello di Palermo - Sezione Istruttoria**

composta dai Cassata Comm. Luigi Presidente, Merenda Dott. Roberto, Mauro Dott. intonino, Consiglieri.

ha emesso la seguente sentenza

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**CONTRO**

Cucinella Giuseppe di Salvatore e di Galio Giuseppa nato il 1-6-25 a Montelepre, detenuto a Tribù

Tocco Giuseppe di Salvatore e di Mannino Rosaria nato 25-7-25 a Montelepre.

Tocco Vincenzo di Salvatore e di Mannino Rosaria nato 27-3-1919 a Montelepre il 1° detenuto dal 10-8-50

2° " " 12-8-50 merc. lib. prov.

3° " " 12-8-50 merc.

Difensori del 1°

" 2°

" 3° Avv. Barretta.

**IMPUTATI**

a) del reato punito e previsto dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella notte dell'11 luglio 1950 in unione e correità fra loro impossessati di un quantitativo imprecisato di melloni e cioè circa Kg. 140 in danno di Di Piazza Francesco;

b) del reato p.e.p. dagli arti. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

notte del 13 luglio 1950, in unione e correità fra loro, impossessati per trarne profitto di Kg. 60 di melloni in danno dello stesso Di Piazza;

c) del reato p.e p. dagli art. 56, 110, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, in unione e correità fra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del detto Di Piazza, senza che l'evento si fosse verificato. In contrada Parmi, notte sul 16-7-50;

d) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro, nella notte del 18-7-50, impossessato per trarne profitto di Kg. 300 di pere in danno del più volte citato Di Piazza;

e) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro nella stessa notte sub di impossessato per trarne profitto di Kg. 400 di pere in danno di Gaglio Giovanni;

f) del reato p.e p. dall'art. 4 D.P. 19-8-48 n. 1184 prorogato legge 29-n. 480 per detenzione armi da guerra;

g) art. 5 legge stessa per porto delle medesime;

h) del reato p.e p. dagli art. 56-81-110-629 U.P. per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad estorcere del danaro a La Fava con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e senza che l'evento si fosse verificato.

In Palermo-inverno 1948.

I) del reato p.e p. dagli art. 61 n. 5, 110, 635 n. 5 C.P. per avere in unione e correità fra loro, in una notte imprecisata del febbraio u.s., tagliati 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni;

L) del reato p.e p. dall'art. 61 n. 5, 424 C.P. per avere, nella stessa notte allo scopo di danneggiare la cosa altrui appiccato il fuoco ad un pagliaccio di proprietà del detto La Fata Giovanni.

55

## IN FATTO

Si osserva che con rapporto del 25-8-1950 il Commissario di P.S. di Partinico Dott. Gambino riferiva che nella notte del 16 luglio 1950 verso le ore 23,30 da ignoti erano stati esplosi due colpi di moschetto contro il possidente Di Piazza Francesco, che si trovava nel suo fondo in contrada Parrini di Partinico.

Il Di Piazza era rimasto illeso ma, data la fitta oscurità, non aveva potuto vedere <sup>in viso</sup> il suo attentatore, né l'altra persona che a questo si accompagnava.

Egli, inoltre, aveva tre giorni prima dell'attentato, subito ad opera di ignoti un furto di Kg. 300 di pere, ed altro furto di melloni <sup>era</sup> stato contro di lui perpetrato il giorno 18 dello stesso mese, sempre ad opera di sconosciuti.

Esperite le opportune indagini, il dott. Gambino procedette al fermo di Cucinella Giuseppe, vaccaio del luogo, il quale, sottoposto ad interrogatorio, dichiarava che verso l'imbrunire del 16 luglio, trovandosi in contrada Parrini, aveva udito due spari ed aveva visto i fratelli Tocco Vincenzo e Giuseppe, <sup>il quale</sup> che teneva in mano un moschetto, quello stesso che alcuni anni prima - secondo una confidenza fattagli - il Giuseppe aveva rinvenuto tra i cespugli di contrada Zucco e che teneva nascosto e sotterrato nell'interno di una capanna del di lui padre, Tocco Salyatore, in contrada Bracco.

Dichiarò ancora di essere a conoscenza che i detti fratelli erano autori di vari furti di melloni e pere e di danneggiamenti di viti e di incendi in danno dello stesso Di Piazza, di Gaglio Giovanni e di La Fata Giovanni; aggiung Disse inoltre che anch'egli aveva rinvenuto, abbandonato fra i campi, un altro moschetto.

Or il verbalizzante, ritenendo che il Cucinella, per esserlà a conoscenza di tali fatti, ne fosse anche lui correto nella esecuzione <sup>predetti</sup> dei reati stessi, di cui attribuiva la responsabilità ai fratelli Tocco, li denunziava tutti in istato di arresto e, con il foglio

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di trasmissione del citato rapporto, accusava costoro anche di correità in tentata estorsione continuata per avere in epoca imprecisata del 1948 inviate delle lettere anonime al La Fata Marco, allo scopo di costringerlo a consegnare loro delle somme.

Si è proceduto quindi col rito formale a carico degli odierni imputati, e si sono tutti protestati innocenti: il Cucinella ha ritrattato la sua dichiarazione alla P.S., affermando che gli era stata estorta con violenza.

Esaminate le parti offese Di Piazza, Gaglio, La Fata Giovanni e La Fata Marco, hanno confermato di aver subito i reati in epigrafe, ma hanno deposto di non aver alcun elemento utile per la identificazione dei rei.

Solo il Di Piazza ha dichiarato di essere stato vittima di prepotenze da parte degli odierni imputati e di certi "Parrini" identificato per Parrini Antonino di Francesco (contro cui non si è proceduto), che volavano tutti, a qualsiasi costo, falciare erba nel fondo di esso Di Piazza e contro <sup>il</sup> lui espresso diniego. Disse però di non essere in grado di produrre contro di loro alcuna prova specifica.

Il verbalizzante dott. Gambino, confermando il verbale, ha dichiarato di non potere fornire altri elementi di accusa anche in ordine alla denunciata tentata estorsione in danno del La Fata Marco, per avere questi distrutto le lettere anonime di estorsione ricevute circa due anni prima.

Il detto La Fata Marco ha ammesso di avere, in epoca imprecisata 1948, ricevuto due lettere anonime di estorsione, delle quali non si è eccessivamente preoccupato, ~~mettendo per intero in discussione la sua affermazione~~ affermando di non aver sospetti di alcuno.

Con provvedimento del 1 dicembre 1950, da questa Corte, su conforme richiesta del P.M., veniva disposta l'escarcerazione degli imputati per insufficienza di indizi ai sensi dell'art. 269 C.P.P.

IN DIRITTO

Si osserva che alla stregua delle risultanze dell'istruzione, la unica prova ~~è~~ cui si fonda l'accusa contro i giudicabili, ~~è~~ si è data della dichiarazione estragiudiziale del Cucinella Antonino.

Questa però - a prescindere dal fatto che è stata ritrattata giudizialmente - e per il suo contenuto e per la persona da cui proviene, come bene ha osservato il P.M., non si appalesa sufficientemente attendibile e tranquillante.

Il Cucinella infatti ristretto nella camera di sicurezza del Commissariato di Partinico, perché sospettato dall'Autorità di aver commesso un tentato omicidio, aveva tutto l'interesse di ~~xxxxxx~~ accusare altri pur di discolpare se stesso, salvo poi a ritrattare davanti al Giudice ogni propalazione.

Moltre si rileva anzitutto che in ordine al preteso attentato contro il Di Piazza non si è accertata la distanza dalla quale vennero esplosi i colpi, né la loro direzione, per cui non ce dato di poter oggi con sicurezza ritenere che l'intenzione della agente sia stata quella ~~ad~~ di uccidere, bene essendo possibile che i colpi siano stati esplosi in aria a scopo intimidatorio.

Sta di fatto, comunque, che grave discordanza vi è tra l'asserito del Cucinella e la dichiarazione dell'offeso circa l'ora in cui sarebbero stati esplosi i due colpi di moschetto.

Dice il primo di averli uditi verso l'imbrunire del giorno 16 maggio, mentre il secondo afferma che l'attentato sarebbe stato eseguito a notte inoltrata e cioè alle ore 23,30.

E la ~~possibilità~~ dei riscontri obiettivi, che il verbalizzante cercò di ottenere, è fallita in pieno, poiché non vennero, nei luoghi indicati dal Cucinella, rinvenuti i due moschetti di cui alla sua dichiarazione, ma solo, in un casolare nel fondo appartenente al padre del Tocco Giuseppe, un solco ricoperto di terriccio dove - a dire del verbalizzante - poteva nascondersi l'arma da quello adoperata.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ne consegue che i sospetti del Bi Piazza, che hanno portato al fermo del Cucinella, non sono stati rafforzati da alcun altro elemento di prova, poiché tale non può ritenersi la cennata dichiarazione estragiudiziale del detenuto, ritrattata poi giudizialmente, e soprattutto quando - come nel caso in esame - sia per il suo contenuto, che per le circostanze in cui venne resa, appare ~~un po' scarsa~~ non convincente perché contraddittoria, ~~contradittoria~~ e non disinteressata.

Si ritiene quindi conforme a giustizia proscioglieremmo prevenuti da tutti i reati ascritti in rubrica per insufficienza di prove.

P. Q. M.

La Corte su conforme richiesta del P.M.

Visto l'art. 378 e seguenti C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe, e Tocco Vincenzo per insufficienza di prove.

Così decisa il 18 luglio 1951.

*Bassata*  
*Merendy*  
*Willy* *Cav.*

Deposita in Cancelleria oggi  
presso 21 LUG. 1951  
IL CANCELLIERE

*Willy*

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CORTE DI APPELLO

DI  
PALERMO

SEZIONE ISTRUTTORIA

N. 1002/50 Reg. Gen.

Sez. Istruttoria

Al Sig. Direttore del  
Carcere e di Cagliario di*Palermo*

Al

a norma dell'art. 3 n. 4  
del R. D. 28-5-1931 n. 603

Accusato ricevuto

*Palermo*

Il Cancelliere

Si mette all'Illmo Sig.

giusta la richiesta del

n. di prot.

Palermo 194

Il Cancelliere

## ESTRATTO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE ISTRUTTORIA

composta da: Dott. Cassata Luigi, Presidente

Dott. Merenda Roberto, consigliere

" Mauro Antonino - consigliere

ha emesso la seguente

## SENTEZA

## CONTRO

Cucinella Giuseppe di Salvatore e di Galio Giuseppa nato il 1-6-25 a Montelepre, det. a Viterbo - det.

Tocco Giuseppe di Salvatore e di Mannino Rosaria nata 25-7-25 a Montelepre - det. scar.

Tocco Vincenzo di Salvatore e di Mannino Rosaria nata 27-3-1919 a Montelepre - sc. lib. prov.

I M P U T A T I

a) del reato punito e previsto dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella notte dell'11 luglio 1950 in unione e correità fra loro impossessati di un quantitativo imprecisato di melloni e cioè circa Kg. 140 di danno di Di Piazza Francesco;

b) del reato p.e.p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi nella notte del 13 luglio 1950, in unione e correità fra loro, impossessati per trarne profitto di Kg. 60 di melloni in danno dello stesso Di Piazza;

c) del reato p.e.p. dagli art. 56, 110, 575, 577 n. 2 C.P., per avere, in unione e correità fra loro e con premeditazione, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del detto Di Piazza, senza che l'evento si fosse verificato. In contrada Parmi la notte del 16-7-50;

d) del reato p. e p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro, nella notte del 18-7-50, impossessato per trarne profitto di Kg. 300 di pere in danno del più volte citato Di Piazza;

e) del reato p.e.p. dagli art. 61 n. 5, 624, 625 n. 5 C.P. per essersi in unione e correità fra loro nella stessa notte sub di impossessato per trarne profitto di Kg. 400 di pere in danno di Gaglio Giovanni;

f) del reato p.e.p. dall'art. 4 D.P. 19-6-48 n. 1184 prorogato legge 29-7-49 n. 480 per detenzione armi da guerra;

g) art. 5 legge stessa per porto delle medesime;

h) del reato p.e.p. dagli art. 56-81-110-629 C.P. per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a estorcersi del denaro a La Fava Marco con più azioni

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azioni cseutive di un medesimo disegno criminoso e senza che l'evento si fosse verificato.

In Palermo inverno 1948

- 1) del reato p.e p. dagli art.61 n.5, 110,625 n.5 C.P. per avere in unione e correità fra loro, in una notte imprecisa del febbraio u.s. tagliato 120 viti di proprietà di La Fata Giovanni;
- 1) del reato p.e p. dall'art.61 n.5, 424 C.P. per avere, nella stessa notte allo scopo di danneggiare la cosa altrai appiccati il fuoco ad un pagl di proprietà del detto La Fata Giovanni.

O M I S S I S

P. Q. M.

La Corte su conforme richiesta del P.M.

Visto l'art.378 e seguenti C.P.P. dichiara di non doversi procedere contro Cucinella Giuseppe, Tocco Giuseppe e Tocco Vincenzo per insufficienza di prove.

Così decisa il 18 luglio 1951  
seguono le firme  
Estratto conforme all'originale per l'esecuzione.

Palermo 31-7-1951

IL CANCELLIERE

*Natali*



**GARIBOLDI GURRIARIE DI VITERBO**

Prot. N. 7402/3.1.C


Viterbo, li 8 Agosto 1951

Alla Sezione Istruttoria  
presso la Corte d'Appello di

P A L E R M O

V/lo si restituisce significando che il nominato  
CUCINELLA GIUSEPPE DI SALVATORE non risulta essere ri-  
stretto in questo Istituto.


IL DIRETTORE  
(Orlando Dr. Riccardo)




1° si ricorda per la scifice,  
a Basco Giuseppe e Tosca  
Vincenzo, in Appello  
Via Giovanni Celli, 13

Palermo 6.10.1951

TRIBUNALE DI PARTE D'APP



Uccellino  
Ferrari




Ho segnato solo poco tempo fa - nella lettera  
esterna ricevuta da mio figlio Monca, che  
voleva aiutarmi nella sua idea di  
riportare sul fondo disoccupati

da Lata Giuseppe  
Guller

Marz

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AVV. BENEDETTO BARRETTA  
Dott. GIOACCHINO BARRETTA  
PALERMO - VIA G. GEMMELLARO N. 44  
MILANO - VIA F. HAYEZ, 14 - TEL. 202820



31.  
Sua signorissima Sist. S. G. T.  
Rif. Palermo

Nell'intervento dei fratelli Rocco Vincenzo  
e Giuseppe di Salvo, imputati come  
atti, domando che Sua S. Votra vogli-  
ordinare l'escarcerazione degli stessi in  
avendo potuto emergere a loro carico  
elementi ad indagare o curare di responsa  
con il massimo onore.

an. B. Barretta

al P.M. 3/5  
Lucca

Per ulteriori approfondimenti  
la istruttoria è composta

Palermo, 9.10.1950

legge  
Lucca

MODULARIO  
G.C. - a.c. - 387

35 bis  
Modello N. 14  
(art. 90 del Reg.)

Carcere Giudiziario di Milano

**Estratto del Registro**

delle dichiarazioni fatte dai detenuti il 25/07/46  
a termine dell'articolo 80 del Codice di procedura penale che si rimette  
Il Procuratore della Repubblica Palermo

N. d'ordine del registro 221

Generalità del detenuto

Cucinella Giacomo

Posizione giuridica: Impr. ob. tentato omicidio ex

25/07/46

Richieste o dichiarazioni fatte di carattere giuridico:

Giuris. scris. dif. Dott. Mancuso ob.  
Palermo

Richieste e dichiarazioni diverse:

Attestazioni:

addi

25/07/46

Il Funzionario delegato

Il Direttore

Albanese

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STUDIO LEGALE  
AVV. FILIPPO SEMINARA  
Via Re Federico, 23  
P A L E R M O

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI

P A L E R M O

=.=.=.=.=.=.=.=.

Nell'interesse di Tocco Giuseppe, detenuto, imputato di tentato omicidio, furto ed altro, dati i buoni precedenti penali e morali dell'imputato e tenuto anche presente che nei di lui confronti in processo vi sono degli indizi privi di qualsiasi consistenza chiedo che la S.V. voglia autorizzare la escarcerazione subordinatamente alla libertà provvisoria.

Con ogni osservanza

Palermo 12 ottobre 1950

AVV. FILIPPO SEMINARA